

<<STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FEDE E LUCE A.P.S."

Articolo 1 - Denominazione e finalità

L'Associazione "Fede e Luce A.P.S.", qui di seguito l'Associazione, è un'associazione privata riconosciuta come persona giuridica, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (C.T.S.), di promozione sociale, nata dal desiderio di aiutare le persone con handicap mentale e le loro famiglie a trovare il proprio posto nella vita ecclesiale e nella società, per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), i), k), u), w) dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. n.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. n.117/2017 (C.T.S.), dal codice civile, da ogni altra norma, di natura primaria o secondaria, comunque applicabile, ivi incluso il diritto canonico; il tutto in conformità alla Charta e alla Costituzione del Movimento internazionale "Foi et Lumiere".

Lo Statuto è informato ai principi di democraticità, pari opportunità e eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, ai sensi dell'art.25, comma 2, C.T.S..

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione si fonda sulla convinzione che la persona con handicap mentale è integralmente una persona e ha diritto di essere amata, riconosciuta e rispettata, nel suo essere e nelle sue scelte, per progredire in tutti gli ambiti sia spirituali che umani.

L'Associazione muove dal presupposto che ogni persona è amata da Dio e che Gesù vive anche in chi non può affatto esprimerlo.

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale attraverso interventi di sostegno di cui alla lettera a), i), k), u), w) dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. n.117/2017 avendo come scopi:

- a) suscitare e sostenere incontri di amicizia e di preghiera che riuniscano in Comunità persone con handicap mentale, le loro famiglie e i loro amici;
- b) stabilire legami fraterni di sostegno tra le diverse Comunità, in particolare attraverso pellegrinaggi e incontri di formazione;
- c) favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone con handicap mentale nella Chiesa e nella società, assicurando

il rispetto di ogni tradizione cristiana;

d) favorire ogni azione che aiuti i familiari delle persone con handicap mentale a sentirsi accompagnati e sostenuti nel loro percorso esistenziale;

e) favorire una solidarietà, anche economica, tra le Comunità e tra le Province;

f) collaborare con altre organizzazioni che aiutano la persona disabile a sviluppare le proprie capacità umane e spirituali nella Chiesa e nella società.

Il tutto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 della Legge n.328/2000; interventi, servizi e prestazioni di cui alle leggi n.104/1992 e n.112/2016; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/8/2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8/3/2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24/12/2007 n.244.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale, in modo determinante e prevalente, dell'impegno gratuito e dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Attività

L'Associazione per realizzare i suoi scopi può svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzare e vivere incontri di amicizia e di preghiera che coinvolgono persone con handicap mentale, i loro familiari e amici;

b) organizzare l'animazione e l'intrattenimento, volti a favorire la socializzazione delle persone con handicap mentale e a dare un adeguato sostegno umano e spirituale ai loro familiari;

c) organizzare e vivere pellegrinaggi, manifestazioni, congressi e convegni collegati agli scopi associativi;

d) organizzare e vivere soggiorni ricreativi rivolti alle persone con handicap mentale, i loro familiari e amici;

e) gestire, promuovere e divulgare ricerche, studi, seminari, incontri formativi, nonché attività editoriali, sulle tematiche inerenti alla disabilità o comunque destinati a

migliorare e rafforzare la propria azione associativa;
f) svolgere tutte le azioni volte a sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulle tematiche della propria attività e a reperire i fondi necessari al funzionamento dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie ed ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti definiti ai sensi dell'art.6, D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, All'Assemblea Nazionale compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

L'Associazione può assumere personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 4 - Durata e sede

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dal R.U.N.T.S.; la sede potrà essere spostata in altro Comune all'interno dello Stato italiano con delibera dell'Assemblea Nazionale; la modifica dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune ove è posta la sede non costituisce modifica del presente Statuto, fatta salva la necessità di espletare le occorrenti formalità presso gli uffici competenti.

Articolo 5 - Associati

Gli associati sono le persone con handicap mentale, i loro familiari, gli amici e gli assistenti spirituali che partecipano alle attività dell'Associazione e ne fanno richiesta alle Assemblee provinciali. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sull'ammissione degli associati su proposta delle Assemblee provinciali. Gli associati sono organizzati sulla base di macro regioni (in seguito Province).

Gli associati possono, in qualunque momento, lasciare liberamente l'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e sul suo funzionamento, di esaminare i libri associativi ed i documenti relativi all'amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- collaborare alle attività intraprese dall'Associazione;
- corrispondere annualmente il contributo associativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- osservare lo statuto dell'Associazione e le decisioni degli organi associativi.

Perde la qualità di associato chi:

- a) in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'Associazione anche attraverso la determinazione di dissidi o disordini tra i membri;
- b) in qualunque modo, compie azioni contrastanti con lo spirito e gli scopi dell'Associazione anche attraverso compor-

tamenti apertamente in contrasto con la fede cristiana;
c) non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto o le deliberazioni correttamente adottate dagli organi associativi;

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimano l'esclusione di un associato e provvedere di conseguenza. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Assemblee provinciali, provvede alla delibera di esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di un numero minimo di persone fisiche previsto dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art.35, comma 2, D.Lgs. n.117/2017, in relazione all'ammissione degli associati, non è ammessa alcuna discriminazione di qualsiasi natura, né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche; la quota associativa non può essere ad alcun titolo trasferita, né la partecipazione può in qualsiasi forma essere collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 - Organi associativi

L'Associazione per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi si avvale di organi preposti con pari dignità e responsabilità, la cui formazione è collegiale e democratica.

Sono organi dell'Associazione:

- le Assemblee Provinciali degli Associati
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Articolo 7 - Assemblee Provinciali degli Associati (Assemblee separate)

In considerazione della circostanza che l'Associazione ha un numero di iscritti non inferiore a cinquecento, nel rispetto di tale inderogabile limite dimensionale, le Assemblee Provinciali degli Associati si costituiscono, ex art.24, comma 5, D.Lgs. n.117/2017, su base Provinciale (in conformità alla Costituzione del Movimento Internazionale "Foi et Lumiere") e ad esse partecipano, anche per delega nei limiti massimi inderogabili di cui all'art.24 D.Lgs. n.117/2017, con diritto di voto, tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione.

Il Coordinatore di Provincia può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente dell'Assemblea deve verificare la presenza del

numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante; è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Spetta alle Assemblee Provinciali degli Associati (ex art.25, comma 2, D.Lgs. n.117/2017):

- nominare, ogni quattro anni, i componenti dell'Assemblea Nazionale, cioè i Coordinatori di Provincia, i Vicecoordinatori di Provincia ed i Tesorieri di Provincia scegliendoli tra gli associati di ciascuna Provincia;
- esaminare le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio sociale ed esprimere un parere consultivo per la votazione in Assemblea Nazionale;
- proporre la rosa di candidati provinciale sulla base della quale l'Assemblea Nazionale eleggerà il Consiglio di Amministrazione;
- esaminare le modifiche dello statuto ed esprimere un parere per la votazione in Assemblea nazionale;
- esprimere un parere sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

Le Assemblee Provinciali degli Associati sono convocate via posta elettronica o tramite pubblicazione nel sito web o affissione di un avviso presso la sede associativa, dai Coordinatori di Provincia ogni qual volta sia necessario in base alle competenze alle stesse attribuite. Il Coordinatore di Provincia può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza; questi deve curare la regolare tenuta del Libro Verbali della relativa Assemblea Provinciale.

Le deliberazioni delle Assemblee provinciali degli Associati sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Nel determinare il numero dei delegati nominati da ciascuna Assemblea Provinciale, deve essere garantita la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee Provinciali dei Associati.

Articolo 8 - Assemblea Nazionale

Partecipano all'Assemblea Nazionale, anche per delega nei limiti massimi inderogabili di cui all'art.24 D.Lgs. n.117/2017, con diritto di voto, i Coordinatori di Provincia, i Vicecoordinatori di Provincia ed i Tesorieri di Provincia.

Partecipano all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto

l'Assistente Ecclesiastico Nazionale e gli Assistenti Spirituali delle singole Province che possono essere interpellati per un parere consultivo.

Il Presidente può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante; è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Spetta all'Assemblea Nazionale, ex art.25, comma 2, D.Lgs. n.117/2017, acquisiti i necessari pareri, ove previsto, delle Assemblee Provinciali degli associati:

- individuare gli indirizzi generali e determinare gli indirizzi amministrativi, legali e finanziari;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto;
- modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, acquisito il parere favorevole delle Assemblee provinciali degli associati;
- approvare e modificare eventuali regolamenti interni;
- favorire un confronto a livello nazionale tra le Province;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo;
- proporre alla competente autorità ecclesiastica, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale;
- deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Nazionale è convocata via posta elettronica o tramite pubblicazione nel sito web o affissione di un avviso presso la sede associativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o su richiesta di almeno due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri delle Assemblee degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri e dura in carica quattro anni. L'Assemblea Nazionale elegge tra gli associati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, su base provinciale, gli altri Consiglieri. Il numero dei Con-

siglieri viene determinato di volta in volta dall'Assemblea Nazionale chiamata a eleggerli.

Tutti i membri sono rieleggibili nel limite di due mandati consecutivi; la carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'incarico svolto, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale; in caso di dimissione o decesso della maggioranza dei membri il Presidente, senza indugio, convoca l'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione, anche tramite posta elettronica, del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- b) curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione e dei suoi beni, assumendo le relative delibere e ponendo in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) redigere il bilancio consuntivo e, ove obbligatorio, il bilancio sociale;
- d) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, su proposta delle Assemblee provinciali;
- e) coordinare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- f) curare la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale, librario e multimediale del Movimento Fede e Luce in Italia;

- g) pubblicare i documenti e gli opuscoli ritenuti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
- h) definire le linee editoriali del sito internet e di tutte le pubblicazioni cartacee e multimediali;
- i) definire la quota associativa annuale;
- j) assumere, nominare e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k) la regolare tenuta del libro degli associati nonché del libro verbali dell'Assemblea Nazionale e del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sue riunioni qualsiasi persona la cui competenza è necessaria per la trattazione di un argomento specifico.

Articolo 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

- a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e presso l'autorità ecclesiastica;
- b) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca l'Assemblea Nazionale sentiti i Coordinatori di Provincia;
- d) opera sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione;
- e) può delegare in tutto o in parte alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Nazionale a funzioni specifiche o a rappresentare l'Associazione in materie di loro competenza;
- f) può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo successiva ratifica da parte di questo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all'Assemblea Nazionale e al Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, ne prende il posto per assenza o incapacità ed ha gli stessi poteri durante il periodo interinale.

Articolo 12 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è responsabile del funzionamento della segreteria; redige e trascrive i verbali delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Nazionale e assicura l'esecuzione delle deliberazioni; tiene aggiornato il libro dei associati; cura la tenuta della corrispondenza e degli archivi; coordina le comunicazioni tra le Province e il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione delle attività finanziarie ed economiche dell'Associazione; può operare sui conti correnti bancari e postali dell'Associa-

zione; coordina e raccorda i tesorieri provinciali; ogni anno è tenuto a preparare una relazione finanziaria ed economica da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Nazionale.

Articolo 14 - Organo di controllo

L'Assemblea Nazionale, qualora lo ritenga opportuno e, in ogni caso, al superamento dei limiti di cui agli artt.30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017, nomina l'Organo di controllo, che è costituito da un Controllore Unico ovvero da un Collegio di tre Controllori, nonché da un Supplente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale all'atto della nomina.

Esso dura in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

I membri dell'Organo di controllo devono essere scelti tra i Revisori legali dei conti, regolarmente iscritti nell'apposito Registro tenuto dal MEF, e che abbiano i requisiti professionali dell'indipendenza e dell'autonomia.

Al momento della nomina l'Assemblea Nazionale determina l'eventuale emolumento dovuto che dovrà essere determinato per l'intero periodo di durata dell'ufficio, fatti salvi i limiti massimi inderogabili di cui all'art.10, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n.460/1997.

Spetta all'organo di controllo la revisione legale dei conti, in particolare ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere ad ispezioni e controlli; dovrà redigere la propria relazione all'Assemblea sul bilancio consuntivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8/6/2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale di cui allo Statuto, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017, ed attesta che il Bilancio sociale, ove formato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo medesimo.

I componenti dell'Organo, infine, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al presidente o al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento

delle operazioni associative o su determinati affari.
Nell'ipotesi di cui all'art.31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti propriamente detta è esercitata dal componente dell'Organo, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art.30, comma 6 del predetto D.Lgs. n.117/2017. In caso di eventuale futura istituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti, propriamente detta, è obbligatoriamente esercitata da un revisore legale dei conti esterno all'Organo ovvero da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea Nazionale potrà, se lo riterrà opportuno, attribuire all'Organo di controllo ulteriori compiti di vigilanza.

L'Organo di Controllo deve conservare il relativo Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Articolo 15 - L'Assistente Ecclesiastico Nazionale

L'Assistente ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'ambito di una terna di sacerdoti proposta dall'Assemblea Nazionale con il consenso dei loro Ordinari.

E' compito dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale:

- promuovere l'accoglienza delle indicazioni dei pastori della Chiesa e la fedeltà alla missione cristiana ed ecumenica del Movimento Internazionale "Foi et Lumière" di cui l'Associazione fa parte;
- sostenere l'Associazione nei rapporti con le autorità ecclesiali;
- favorire la realizzazione degli scopi dell'Associazione a tutti i livelli ecclesiali.

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esprimendo il proprio parere sulla vita e le scelte dell'Associazione.

Il mandato ha durata di quattro anni e può essere riconfermato.

Articolo 16 - Comunità

Gli associati perseguono gli scopi e svolgono le attività dell'Associazione in Comunità, collegate tra di loro in ragione della Provincia di appartenenza.

Una Comunità può essere costituita a partire da un gruppo di minimo dieci associati, che si incontrano almeno una volta al mese e aderiscono ai principi di vocazione ed ispirazione dettati dalla Charta del Movimento Internazionale "Foi et Lumière".

Articolo 17 - Provincia

La Provincia è un raggruppamento di Comunità che costituiscono il Movimento Internazionale "Foi et Lumière".

Articolo 18 - Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai

quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da ogni altro contributo, versamento volontario, donazione, lascito e rimborso dovuto a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- c) dai contributi di organismi internazionali;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi;
- e) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- f) dalle rendite patrimoniali;
- g) da ogni altro provento compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio associativo è costituito:

- a) dalle somme contenute nel "fondo di garanzia", eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio, strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di garanzia è indisponibile; è costituito nella somma minima di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale verso i creditori dell'Associazione e verso i terzi in genere; detto fondo pertanto non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Detto importo dovrà essere esposto in bilancio come voce del passivo, ricompresa all'interno del patrimonio netto. Esso potrà altresì essere costituito da beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale, esterno all'Organo di Controllo, ovvero da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Il valore del fondo di garanzia deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di ente senza personalità giuridica;
- b) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati espressamente destinati a patrimonio;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

di bilancio.

Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 19 - Esercizio Finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto consuntivo.

Eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione. Non è ammesso nessun tipo di distribuzione, in modo diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni deve essere predisposto il Bilancio sociale, da pubblicare sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 20 - Tutela dell'immagine associativa

Gli associati, le Comunità e le Provincie, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuovono la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione.

Articolo 21 - Regolamenti

Per il regolare funzionamento della vita associativa, l'Assemblea Nazionale emana delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.

Articolo 22 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, acquisito il parere favorevole delle Assemblee Provinciali degli associati e la conferma da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, può essere disposto soltanto con delibera dell'Assemblea Nazionale, acquisito il parere favorevole delle Assemblee Provinciali degli associati, nella quale si prevede la devoluzione del patrimonio a favore di altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore acquisito il parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approvata a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di voto e confermata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 24 - Clausole di raccordo fiscale ex articolo 148, comma 8 TUIR (D.P.R. 917/86)

Con effetto di prevalenza su qualsiasi altra previsione, l'Associazione-APS si conforma alle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Articolo 25 - Entrata in vigore - Norma transitoria

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale con deliberazione del 1° ottobre 2021 - a tale data incompatibile con la disciplina delle Onlus - entrerà in vigore con decorrenza dal termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017; dallo stesso termine cesserà l'efficacia delle norme statutarie incompatibili con il D.Lgs. n.117/2017 e con la normativa in materia di APS.>>